

ADEMPIMENTI per le LAVORAZIONI COMUNITARIE (C.M. 10.6.1998, n. 145/E)				
Prestatore	Committente	Territorialità	Debitore Iva	Condizioni
1 ● comunitario (a)	● italiano soggetto passivo Iva	● Italia	● committente deve integrare la fattura rilasciata dal prestatore senza addebito di Iva	● successivo invio dei semilavorati in Stato membro diverso da (a)
2 ● operatore identificato in Paese membro Ue	● italiano privato consumatore	● Paese del prestatore	● prestatore deve emettere fattura con applicazione dell'Iva del suo Paese	
3 ● italiano (a)	● comunitario soggetto passivo	● Paese del committente	● il prestatore emette fattura non imponibile ex art. 40, co. 4-bis, D.L. 331/1993	● successivo invio dei beni lavorati in uno Stato membro diverso da (a)
4 ● italiano	● privato consumatore comunitario (con o senza uscita di beni dall'Italia)	● Italia	● prestatore deve emettere fattura con Iva	
5 ● italiano	● soggetto passivo comunitario (senza uscita di beni dall'Italia)	● Italia	● prestatore deve emettere fattura con Iva	
6 ● italiano	● committente extra Ue	● Italia se il committente non è identificato ai fini Iva nell'Ue	● prestatore deve emettere fattura con Iva indipendentemente dall'uscita o meno dei beni dall'Italia	

INDICAZIONE negli ELENCHI INTRASTAT delle LAVORAZIONI COMUNITARIE: le lavorazioni intra-Ue non devono essere inserite, da quando non costituiscono acquisti e cessioni, negli elenchi Intrastat ai fini fiscali (vedi pag. 197 e segg.). La C.M. 10.6.1998, n. 145/E ha precisato che, per il caso delle lavorazioni, gli elenchi Intrastat vanno compilati solo ai fini statistici dagli operatori tenuti alla presentazione mensile di detti elenchi; qualora nel contratto di appalto siano prevalenti i beni ceduti rispetto all'opera prestata ed ai beni inviati, l'operazione viene assimilata alla cessione comunitaria, con gli obblighi conseguenti ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat. Vedi a pag. 197 e segg.

TRASPORTI INTRACOMUNITARI di BENI: sono i trasporti, con qualsiasi mezzo effettuati, che hanno il luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri diversi dell'Ue a nulla rilevando l'attraversamento di territorio appartenente ad un Paese terzo (C.M. 23.2.1994, n. 13/E). Per «luogo di partenza» si intende il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni. Per «luogo di arrivo», il luogo in cui si conclude effettivamente il trasporto dei beni. La nozione di trasporto intracomunitario va estesa anche alle singole tratte nazionali effettuate in connessione ad un trasporto intra-Ue o in esecuzione di contratti derivati che il vettore principale stipula con subvettori: ovviamente, i vettori dovranno fornire prova idonea comprovante che si tratta di trasporti intracomunitari.

TRASPORTO di PRODOTTI ENERGETICI: la nozione di trasporto intracomunitario si estende anche alle prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture, di prodotti energetici diretti o provenienti da altri Paesi Ue, con esclusione per le prestazioni di trasporto di gas mediante sistemi di gas naturale o di energia elettrica, mediante servizi di energia elettrica (art. 40, co. 7, D.L. 331/1993 come modificato dall'art. 1, co. 2, D.Lgs. 15.12.2005, n. 294).

ASSOGGETTAMENTO ad IVA dei TRASPORTI INTRACOMUNITARI: le prestazioni di trasporto intra-Ue di beni e le relative prestazioni di intermediazione si considerano effettuate in Italia se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano rese ad un soggetto passivo di un altro Stato membro. Le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate in Italia se il committente è ivi soggetto passivo d'imposta (art. 40, co. 5, D.L. 331/1993 [CFF ● 1261]); si considerano in ogni caso

- continua -

– segue *Disciplina delle operazioni intracomunitarie* –

effettuate nello Stato Ue di residenza del committente che sia ivi soggetto passivo Iva.

PRESTAZIONI ACCESSORIE ai TRASPORTI INTRA-UE: carico, scarico, movimentazione e simili dei beni oggetto di trasporto intra-Ue sono **assoggettati** ad Iva quando sono effettuati in Italia e quando il **committente** è **soggetto passivo** d'imposta in **Italia**, ancorché resi in altro Stato membro. **Non** si considerano effettuati in **Italia**, anche se ivi eseguiti, quando il **committente** è **soggetto passivo** d'imposta in **altro Stato membro** (art. 40, co. 6, D.L. 331/1993).

TRASPORTI INTRACOMUNITARI			
Committente	Vettore	Applicazione I.V.A.	Debitore d'imposta ⁽¹⁾
soggetto Iva italiano	italiano	in Italia	vettore
soggetto Iva italiano	comunitario	in Italia	committente
soggetto Iva italiano	extracomunitario ⁽²⁾	in Italia	committente
sogg. Iva comunitario	italiano	Paese del committente	committente

(1) Per le modalità di assolvimento dell'imposta vedi di seguito.
 (2) Il trasporto è intra-Ue se ha partenza o arrivo in Italia o fra altri due Stati membri diversi.

MODALITÀ di APPLICAZIONE dell'IVA: se il **committente** è soggetto passivo Iva in **Italia** il vettore **italiano** emette fattura con Iva, anche se il trasporto inizia da un altro Stato Ue, e assolve gli obblighi relativi; se il **vettore** è **comunitario** emette fattura senza imposta che sarà integrata con Iva nazionale dal committente. Se invece il **vettore** è **extracomunitario** senza stabile organizzazione o rappresentante fiscale, sarà il **committente italiano** a dover emettere **autofattura** per l'intero corrispettivo (art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 217]). Se il committente è **comunitario** e il **vettore italiano** questi dovrà **emettere fattura senza Iva** ai sensi dell'art. 40, co. 9, D.L. 331/1993 [CFF ● 1261] indipendentemente dal luogo di inizio del trasporto.

COMMITTENTE privo di PARTIVA IVA UE: se il committente è un **privato** italiano o comunitario o un residente in **Paese extra-Ue** (privato o operatore economico) il Paese di **tassazione Iva** è per:
 – il **trasporto** il luogo di **partenza**;
 – le **operazioni accessorie** e di **intermediazione** il luogo di **esecuzione**.

PROVVIGIONI su COMPRAVENDITE e altre OPERAZIONI relative a BENI MOBILI: se diverse da quelle illustrate nei punti precedenti e da quelle relative alle prestazioni bancarie, finanziarie, pubblicitarie e altre di cui all'art. 7, co. 4, lett. d) del D.P.R. 633/1972 [CFF ● 207], vale il principio della tassazione nel Paese del **committente** (soggetto passivo), indipendentemente dal luogo di effettuazione (art. 40, co. 8, D.L. 331/1993 [CFF ● 1261]).

MOMENTO IMPOSITIVO: il D.L. 331/1993 **non** prevede deroghe rispetto a quanto previsto dall'art. 6, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 206] circa il momento impositivo delle prestazioni di servizi intra-Ue che è quindi individuato al momento del **pagamento** o, se precedente, di **emissione** della fattura.



ACQUISTI INTRACOMUNITARI (art. 38, D.L. 331/1993 [CFF ● 1259])

ACQUISTI INTRACOMUNITARI: sono gli acquisti a titolo **oneroso** della **proprietà** o di altro diritto reale di godimento su **beni mobili materiali**, **trasportati** o **spediti** da un **altro Stato membro**, a cura del **cedente**, dell'**acquirente** o di terzi per loro conto, **effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni** o comunque da enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all'art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 204], che siano soggetti passivi Iva. Il Paese di applicazione dell'Iva sugli acquisti intracomunitari si determina in base al **luogo di arrivo** del trasporto; pertanto sono soggetti ad Iva in Italia, con applicazione delle aliquote Iva vigenti, i beni trasportati in Italia.

OPERAZIONI ASSIMILATE agli ACQUISTI INTRACOMUNITARI: sono art. 38, co. 3, D.L. 331/1993:

- gli acquisti di beni effettuati da parte di **enti pubblici e privati, associazioni, ecc.** che **non** svolgono **attività commerciali** di cui all'art. 4, co. 4, del D.P.R. 633/1972, **non** soggetti passivi Iva;
- l'**introduzione**, da parte degli enti di cui alla lett. a) precedente, di beni **già importati** in un altro Stato comunitario dagli stessi enti, che hanno diritto al **rimborso** dell'Iva assolta sull'importazione;
- l'**introduzione** di beni in Italia, da parte o per conto di un **soggetto passivo d'imposta** di altro Stato membro. La disposizione si applica anche per l'**introduzione** nel territorio italiano, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da **altra impresa esercitata dallo stesso soggetto** in altro Stato membro (p. es. nel caso di passaggio di un bene dalla propria sede in Francia al proprio magazzino in Italia);
- l'**acquisto** a titolo oneroso di **mezzi di trasporto nuovi**, trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente **non** è soggetto Iva e anche se l'acquisto **non** è effettuato nell'esercizio di impresa, arte o professione (quindi anche quelli acquistati da **privati**);

– continua –